



**COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO**  
Provincia di Pordenone

---

**REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE**

**(APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. n. 02 del 19.01.2004)**

**(MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. n. 54 del 17.12.2004)**

**(MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 05 DEL 07.02.2007)**

■

# I

## PARTE PRIMA

### PRINCIPI GENERALI

Articolo	1	<i>Ambito di applicazione</i>	<i>pagina</i>	1
Articolo	2	<i>Principi generali</i>	<i>pagina</i>	1

## PARTE SECONDA

### ENTRATE TRIBUTARIE

#### CAPO PRIMO

##### STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Articolo	3	<i>Statuto del contribuente</i>	<i>pagina</i>	2
Articolo	4	<i>Chiarezza delle norme regolamentari</i>	<i>pagina</i>	2
Articolo	5	<i>Certezza delle norme</i>	<i>pagina</i>	2
Articolo	6	<i>Pubblicità dei provvedimenti comunali</i>	<i>pagina</i>	2
Articolo	7	<i>Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari</i>	<i>pagina</i>	3
Articolo	8	<i>Avviso bonario</i>	<i>pagina</i>	3

#### CAPO SECONDO

##### RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

Articolo	9	<i>Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali</i>	<i>pagina</i>	3
Articolo	10	<i>Comunicazioni di atti ed informative all'ufficio tributi</i>	<i>pagina</i>	4
Articolo	11	<i>Servizio assistenza del contribuente</i>	<i>pagina</i>	4

#### CAPO TERZO

##### RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

Articolo	12	<i>Oggetto</i>	<i>pagina</i>	5
Articolo	13	<i>Cause ostate</i>	<i>pagina</i>	5
Articolo	14	<i>Regolarizzazione dei versamenti irregolari od omessi</i>	<i>pagina</i>	5
Articolo	15	<i>Regolarizzazione di altre violazioni</i>	<i>pagina</i>	5
Articolo	16	<i>Procedura</i>	<i>pagina</i>	6
Articolo	17	<i>Errore scusabile</i>	<i>pagina</i>	6
Articolo	18	<i>Cause di non punibilità</i>	<i>pagina</i>	6
Articolo	19	<i>Rinvio</i>	<i>pagina</i>	6

#### CAPO QUARTO

##### DIRITTO D'INTERPELLO

Articolo	20	<i>Oggetto</i>	<i>pagina</i>	7
Articolo	21	<i>Materie oggetto di interpello</i>	<i>pagina</i>	7
Articolo	22	<i>Procedura</i>	<i>pagina</i>	7
Articolo	23	<i>Effetti</i>	<i>pagina</i>	7

## II

Articolo	24	Competenza	pagina	8
----------	----	------------	--------	---

### CAPO QUINTO

#### COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

Articolo	25	Oggetto	pagina	8
Articolo	26	Compensazione verticale	pagina	8
Articolo	27	Compensazione orizzontale	pagina	8
Articolo	28	Competenza sulla dichiarazione di compensazione	pagina	9
Articolo	29	Conto corrente del contribuente	pagina	9

### CAPO SESTO

#### TERMINI E INTERESSI

Articolo	30	Unificazione dei termini di accertamento, liquidazione, rimborso	pagina	10
Articolo	31	Misura degli interessi moratori	pagina	10

### CAPO SETTIMO

#### ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo	32	Principi generali	pagina	10
Articolo	33	Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione	pagina	10
Articolo	34	Competenza	pagina	11
Articolo	35	Procedimento di iniziativa d'ufficio	pagina	11
Articolo	36	Procedimento ad iniziativa del contribuente	pagina	11
Articolo	37	Atti di accertamento con adesione	pagina	12
Articolo	38	Perfezionamento della definizione	pagina	12
Articolo	39	Effetti della definizione	pagina	12
Articolo	40	Riduzione delle sanzioni	pagina	12

### CAPO OTTAVO

#### AUTOTUTELA E ANTIECONOMICITÀ

Articolo	41	Autotutela	pagina	13
Articolo	42	Antieconomicità	pagina	13

### PARTE TERZA

#### RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

Articolo	43	Soggetto gestore delle entrate	pagina	14
Articolo	44	Modalità di pagamento dei tributi e delle entrate patrimoniali	pagina	14
Articolo	45	Entrate patrimoniali	pagina	14
Articolo	46	Riscossione coattiva	pagina	14
Articolo	47	Riscossione della tassa di smaltimento dei rifiuti	pagina	15
Articolo	48	Rateazione dei debiti non assolti	pagina	15

### III

Articolo	49	Controlli ed accertamento	pagina	16
----------	----	---------------------------	--------	----

#### PARTE QUARTA

#### REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

##### CAPO PRIMO

##### NORME SOSTANZIALI

Articolo	50	Oggetto	pagina	17
Articolo	51	Esenzioni	pagina	17
Articolo	52	Pertinenze	pagina	17
Articolo	53	Abitazioni principali	pagina	18
Articolo	54	Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	pagina	18
Articolo	55	Riduzione dell'imposta per i fabbricati diventati fatiscenti	pagina	19
Articolo	56	Modalità di versamento	pagina	19
Articolo	57	Semplificazione e razionalizzazione del procedimento di accertamento	pagina	19
Articolo	58	Accertamento con adesione	pagina	20
Articolo	59	Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta	pagina	20

#### PARTE QUINTA

#### REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

Articolo	60	Oggetto del regolamento	pagina	21
Articolo	61	Applicazione della tassa	pagina	21
Articolo	62	Soggetti passivi	pagina	22
Articolo	63	Denuncia d'inizio, di variazione, subentro, cessazione, diritto ad agevolazioni o riduzioni Interventi d'ufficio	pagina	22
Articolo	64	Numero di persone occupanti i locali	pagina	23
Articolo	65	Soggetti ricoverati o dimoranti in luoghi diversi da quello di residenza anagrafica	pagina	23
Articolo	66	Esclusioni	pagina	24
Articolo	67	Condizioni d'uso particolari – Attività ed usi promiscui	pagina	24
Articolo	68	Superficie utile	pagina	25
Articolo	69	Utenze “non attive” o “non stabilmente attive	pagina	26
Articolo	70	Rimborsi e Compensazioni		28
Articolo	71	Decorrenza per inizio fine variazioni	pagina	28
Articolo	72	A agevolazioni per la raccolta differenziata	pagina	28
Articolo	73	Riduzioni per l'uso del compostaggio	pagina	28
Articolo	74	Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tassa per i rifiuti assimilati avviati al recupero	pagina	29
Articolo	75	Riduzioni tariffarie in funzione dello svolgimento del servizio – Distanza	pagina	29
Articolo	76	Attività di accertamento – Contestazione della bolletta	pagina	29

## IV

Articolo	77	<i>Omesse, Ritardate, Infedeli denuncie - Violazioni e penalità</i>	<i>pagina</i>	30
Articolo	78	<i>Interessi</i>	<i>pagina</i>	30
Articolo	79	<i>Riscossione</i>	<i>pagina</i>	31
Articolo	80	<i>Obblighi da parte degli altri uffici del comune</i>	<i>pagina</i>	31
Articolo	81	<i>Funzionario responsabile</i>	<i>pagina</i>	31
Articolo	82	<i>Ulteriori addebiti per servizi di raccolta particolari e/o a richiesta individuale</i>	<i>pagina</i>	32
Articolo	83	<i>Prima applicazione</i>	<i>pagina</i>	32

## PARTE SESTA

### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### CAPO PRIMO

##### DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo	84	<i>Prima applicazione del regolamento</i>	<i>pagina</i>	33
----------	----	---	---------------	----

#### CAPO SECONDO

##### NORME FINALI

Articolo	85	<i>Entrata in vigore</i>	<i>pagina</i>	33
----------	----	--------------------------	---------------	----

## ALLEGATI

A

*Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche- Riferito alla tab. 3b DPR 27.04.1999 n. 158*

34

B

*Intervalli di produzione kg/m<sup>2</sup> anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche - Riferito alla tab. 4b DPR 27.04.1999 N. 158*

35

Tab. 1B

*Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa alle utenze domestiche*

36

Tab. 3B

*Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche*

37

Tab. 2

*Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche*

38

Tab. 4b

*Intervalli di produzione kg/m<sup>2</sup> anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche*

39

## PARTE PRIMA

### PRINCIPI GENERALI

#### ***Articolo 1 - Ambito di applicazione.***

1. Il presente regolamento disciplina l'accertamento, la liquidazione, il rimborso, la riscossione ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Pinzano al Tagliamento.

2. Oltre ad ogni disposizione di legge inderogabile, valgono le altre non derogate, e le norme regolamentari comunali particolarmente sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

#### ***Articolo 2 – Principi generali.***

1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del comune quale soggetto attivo dei tributi, e delle altre entrate non tributarie nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i cittadini.

## PARTE SECONDA

### ENTRATE TRIBUTARIE

#### CAPO PRIMO

#### STATUTO DEL CONTRIBUENTE

##### ***Articolo 3 – Statuto del contribuente.***

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il comune, particolarmente quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente:

- Chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari.
- Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali.
- Semplificazione e facilitazione degli adempimenti.
- Rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

##### ***Articolo 4 – Chiarezza delle norme regolamentari.***

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentirne una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nella applicazione delle disposizioni adottate.

2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.

3. I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni sugli istituti compresi nel presente regolamento, né disposizioni specifiche in contrasto con gli stessi.

4. Qualora norme di legge rendano inapplicabili una qualsiasi disposizione del presente regolamento, ovvero parte di essa, il comune provvede all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione.

##### ***Articolo 5 – Certezza delle norme.***

1. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di tre mesi dalla loro entrata in vigore.

2. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina di cui al capo quarto del presente regolamento.

##### ***Articolo 6 – Pubblicità dei provvedimenti comunali.***

1. Il comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti comunali in materia tributaria, ed in generale sulle entrate, secondo le norme di cui al capo secondo della parte seconda di questo regolamento.

## **Articolo 7 – Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari.**

1. I regolamenti dei singoli tributi devono tener conto delle esigenze di semplificazione e non possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano strumentali alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto dalla legge stessa.
2. Per le esigenze di semplificazione tributaria, con il presente regolamento, tra l'altro:
  - vengono unificati, per quanto ammesso dalla legge, i termini di accertamento, le modalità di pagamento dei tributi comunali, i termini di rimborso, la misura degli interessi moratori sia a debito che a credito dei contribuenti;
  - viene introdotto l'istituto della compensazione tributaria secondo le disposizioni del capo quinto della parte seconda del presente regolamento;
  - viene istituito il servizio per gli adempimenti tributari di cui al successivo articolo 11.

## **Articolo 8 - Avviso bonario.**

1. Prima di procedere all'emissione di atti di liquidazione, di accertamento, o di irrogazione di sanzioni, inerenti ad un tributo, salvo che le situazioni non siano già certe e definite, il funzionario responsabile ha l'obbligo di invitare il contribuente, a mezzo di un avviso, a chiarire la sua posizione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'ufficio.
2. Il contribuente ha facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari e alla regolarizzazione di errori formali.

## CAPO SECONDO

### RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

## **Articolo 9 - Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali.**

1. Il servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali è assicurato almeno nel rispetto delle seguenti modalità:
  - apertura di sportelli nei giorni feriali con massima possibilità di accesso per i disabili;
  - attivazione di sportelli telefonici e su reti informatiche;
  - affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
  - distribuzione di *vademecum* informativi sui tributi in vigore;
  - comunicati stampa sui quotidiani e sulle emittenti radiotelevisive di interesse locale.
2. Le informazioni ai cittadini riguardano gli obblighi tributari ed i regimi agevolativi comunque denominati. E' sempre possibile ottenere, verso rimborso della spesa, una copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi locali.
3. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie di particolare complessità, i contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati, che devono essere fissati entro quindici giorni dalla richiesta. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 in materia di interpello.

4. Il Comune mette a disposizione, entro quindici giorni dall'esecutività delle relative deliberazioni, direttamente o a mezzo del proprio sito, i regolamenti comunali in materia tributaria, le modificazioni degli stessi, le tariffe e le aliquote annualmente deliberate.

5. Il Comune trasmette altresì alle associazioni, CAAF e ordini professionali che ne facciano richiesta, i pareri emessi nell'ambito dell'esercizio del diritto di interpellato, che rivestano interesse generale. Nella copia dei pareri è omissivo ogni riferimento identificativo dei soggetti interpellanti e dei loro elementi patrimoniali.

#### ***Articolo 10 – Comunicazioni di atti ed informative all'ufficio tributi.***

1. Il soggetto gestore delle entrate non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Il contribuente può presentarli al fine di semplificare e rendere più veloce il procedimento.

2. Il soggetto gestore delle entrate comunali riceve in esenzione da spese o diritti dagli uffici competenti dell'Amministrazione comunale una copia di tutti gli atti amministrativi o contrattuali, comunque denominati, aventi rilevanza per le entrate del Comune, ovvero richiesti per tale rilevanza, immediatamente, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data in cui gli stessi siano divenuti esecutivi o comunque efficaci.

#### ***Articolo 11 – Servizio assistenza del contribuente.***

1. Il soggetto gestore delle entrate organizza un servizio di consulenza al cittadino per la compilazione delle dichiarazioni, per il calcolo delle somme da pagare, per l'informazione su quanto pagato e sugli eventuali diritti di rimborso.

2. Il servizio è gratuito e si realizza:

- in uno sportello aperto al pubblico per garantirne la massima accessibilità possibile, compatibilmente con le possibilità organizzative,
- in uno sportello telefonico,
- in un sistema informativo e di comunicazione su reti telematiche.

3. Per il ricevimento delle dichiarazioni o comunicazioni inerenti ai tributi e alle altre entrate comunali è attivato uno sportello di ricevimento del pubblico aperto perlomeno negli stessi giorni e con gli stessi orari di quello di consulenza ed informazione.

4. Tutte le comunicazioni o dichiarazioni possono essere presentate mediante lettera raccomandata. In questo caso si considerano presentate nel giorno di accettazione da parte dell'ufficio postale.

5. Nel rispetto delle norme di legge sulla riservatezza e certezza della provenienza degli atti, è attivato un sistema di ricevimento delle stesse dichiarazioni o comunicazioni, mediante comunicazione via fax, telefonica, informatica, ed ogni altro mezzo che ne consenta un idoneo ricevimento.

6. Ogni comunicazione può essere trasmessa attraverso un professionista abilitato, i servizi di assistenza ai contribuenti, ogni altro soggetto legittimamente incaricato della trasmissione.

7. Il soggetto gestore delle entrate comunali può, sulla base di convenzioni, affidare ad altri gestori di servizi pubblici, od a soggetti privati, in aggiunta alle funzioni che esercita secondo gli articoli precedenti, la distribuzione di materiale informativo, di moduli di dichiarazione, la stessa materiale raccolta delle dichiarazioni o comunicazioni rilevanti, quando ciò realizzi una migliore informazione ed una semplificazione degli adempimenti per i cittadini.

8. In ogni caso il gestore delle entrate può acquisire direttamente ogni informazione rilevante per l'applicazione delle norme sulle entrate. In caso di acquisizione diretta l'eventuale obbligo di comunicazione del contribuente si ritiene assolto, per le informazioni rilevanti direttamente acquisite.

## CAPO TERZO

### RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

#### ***Articolo 12 – Oggetto.***

1. Il presente capo disciplina il ravvedimento e le cause di esimente nei tributi locali.

#### ***Articolo 13 - Cause ostative.***

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto notificazione.

2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

#### ***Articolo 14 - Regolarizzazione dei versamenti irregolari od omessi.***

1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento dei tributi non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta:

a) ad un ottavo del minimo, se entro trenta giorni dalla scadenza vengono corrisposti il tributo dovuto e la sanzione così ridotta;

b) ad un sesto del minimo, se entro l'avvio dell'attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto notificazione, vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione ad ogni semestre compiuto, e la sanzione così ridotta.

#### ***Articolo 15 - Regolarizzazione di altre violazioni.***

1. In caso di violazione di altri adempimenti tributari, incluse le violazioni che incidono sul contenuto della dichiarazione e l'omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione è ridotta:

a) ad un ottavo del minimo, se entro novanta giorni dalla scadenza del termine di regolare adempimento l'interessato regolarizza la posizione e versa il tributo dovuto e la sanzione così ridotta;

b) ad un sesto del minimo, se entro l'avvio di attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto notificazione, viene regolarizzata la posizione e vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione ad ogni semestre compiuto e la sanzione così ridotta.

2. Nelle ipotesi di violazioni incidenti sul contenuto della dichiarazione, quali ad esempio infedeltà, omissioni ed altro, la regolarizzazione richiede anche la presentazione di una dichiarazione integrativa, che sani le irregolarità ovvero le omissioni oggetto di ravvedimento.

3. In caso di violazioni non incidenti sul pagamento del tributo, salvo quanto previsto negli articoli seguenti in tema di esimenti, la regolarizzazione può avvenire senza applicazione di sanzioni se l'obbligo è assolto entro tre mesi, con l'applicazione della sanzione prevista nella lettera b) del primo comma di questo articolo, se l'obbligo è assolto nei termini rispettivamente fissati da quelle due disposizioni.

#### ***Articolo 16 – Procedura.***

1. Competente alla gestione della procedura è il soggetto gestore delle entrate comunali.  
2. Per i tributi per i quali fosse previsto il versamento su liquidazione dell'amministrazione, l'interessato dovrà presentare la dichiarazione integrativa nel termine stabilito dall'articolo 15 del presente regolamento, evidenziando le violazioni che intende regolarizzare. L'amministrazione provvederà di conseguenza a liquidare il tributo, gli interessi legali e la sanzione ridotta secondo la disciplina della relativa entrata. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento della somma.

#### ***Articolo 17 - Errore scusabile.***

1. Nel caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione di un pagamento ovvero nella compilazione di una dichiarazione integrativa, relativi ad una ipotesi di ravvedimento, la regolarizzazione sarà comunque valida se l'interessato versa la differenza ovvero rimuove l'irregolarità entro trenta giorni dalla richiesta di regolarizzazione.

#### ***Articolo 18 - Cause di non punibilità.***

1. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano di ostacolo all'attività di accertamento. Resta ferma la diretta applicabilità di ogni altra norma di legge in materia di esimenti, che stabilisca un trattamento più favorevole per il contribuente.  
2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro sessanta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

#### ***Articolo 19 – Rinvio.***

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente capo in maniera più favorevole per il contribuente, resta ferma l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ed ogni altra sul sanzionamento tributario.

## CAPO QUARTO

### DIRITTO D'INTERPELLO

#### ***Articolo 20 – Oggetto.***

1. Il presente capo è emanato ai sensi degli articoli 50 della legge n. 449/97 e 52 del D. Lgs. n. 446/97 e disciplina il diritto d'interpello dei contribuenti dei tributi comunali.

#### ***Articolo 21 - Materie oggetto di interpello.***

1. I contribuenti possono presentare all'amministrazione delle domande sulla corretta interpretazione della disciplina dei tributi locali che riguardino la loro posizione contributiva.

#### ***Articolo 22 – Procedura.***

1. L'interpello si propone attraverso l'invio di una istanza circostanziata all'ufficio competente alla gestione delle entrate tributarie, debitamente sottoscritta, contenente la precisazione del quesito ed eventualmente corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso; il contribuente deve altresì indicare l'interpretazione normativa suggerita.

2. La presentazione della istanza non produce alcun effetto sulla decorrenza dei termini di impugnativa ovvero sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.

3. Fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 24, il termine per la risposta è di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, estensibili di altri trenta giorni qualora la risposta richieda una istruttoria complessa o il parere di altri uffici pubblici.

4. Di tale proroga dovrà essere data comunicazione al contribuente prima della scadenza del termine ordinario.

5. Il parere motivato emesso deve essere notificato al richiedente a mezzo lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno.

#### ***Articolo 23 – Effetti.***

1. La risposta dell'amministrazione vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di cui ai precedenti articoli, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

2. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta, anche se desunta ai sensi del comma precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che abbia ricevuto una risposta dall'amministrazione oltre i termini indicati nel precedente articolo 22.

4. Il mutamento di parere causato dall'evoluzione interpretativa anche giurisprudenziale deve essere comunicato al richiedente e può consentire l'esercizio della ordinaria attività di accertamento, limitatamente ai comportamenti effettuati dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

### ***Articolo 24 – Competenza.***

1. Competente a gestire la procedura di interpello è il funzionario responsabile del tributo cui l'interpello afferisce.
2. Il funzionario ha il potere di richiedere ulteriori informazioni al contribuente, miranti a precisare e chiarire il quesito proposto. L'invio della richiesta di ulteriori informazioni sospende il decorso del termine di cui all'articolo 22 del presente regolamento sino all'avvenuta ricezione della risposta del contribuente.

## CAPO QUINTO

### **COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI**

### ***Articolo 25 – Oggetto.***

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme del presente capo.

### ***Articolo 26 – Compensazione verticale.***

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
  - generalità e codice fiscale del contribuente;
  - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
  - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
  - l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo esattoriale.

### ***Articolo 27 – Compensazione orizzontale.***

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e

subordinatamente alla presentazione, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, di una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo;
- l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

2. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo esattoriale, ovvero attraverso diversi concessionari.

### ***Articolo 28 - Competenza sulla dichiarazione di compensazione.***

1. Le dichiarazioni di compensazione previste nel presente capo sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario predetto.

### ***Articolo 29 – “Conto corrente” del contribuente.***

1. Il soggetto gestore della riscossione predispone ed invia ad ogni contribuente, con congruo anticipo rispetto alle scadenze, una bolletta di pagamento con l'indicazione del debito dovuto e del termine di pagamento per esso. La bolletta è predisposta sulla base delle dichiarazioni presentate dal contribuente, e, per semplificare il rapporto tra il comune ed i contribuenti, può essere unica per più entrate.

2. Nella bolletta sono esposti i crediti che l'amministrazione ha già riconosciuto al contribuente e gli stessi, ove ne ricorrano i presupposti, sono portati a compensazione delle somme ancora dovute. In questo caso non sono dovute le dichiarazioni di cui ai precedenti articoli 27 e 28.

3. Il mancato invio o ricevimento della bolletta, ovvero l'errata indicazione *da parte del contribuente* del dovuto contenuta nella stessa, non esime il contribuente da ogni responsabilità per qualsiasi difetto di pagamento.

4. La bolletta contiene l'indicazione analitica degli elementi sulla base dei quali è determinato il debito.

5. Il contribuente, oltre a provvedere al pagamento di quanto effettivamente dovuto, indipendentemente dall'indicazione contenuta nella bolletta, è tenuto a comunicare al soggetto gestore della riscossione gli elementi errati indicati nella bolletta.

6. Le avvertenze di cui al 3° ed al 5° comma di questo articolo sono esposte nelle bollette.

## CAPO SESTO

### TERMINI E INTERESSI

#### ***Articolo 30 - Unificazione dei termini di accertamento, liquidazione, rimborso.***

1. Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di liquidazione dei tributi comunali devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione ovvero, se non sussiste l'obbligo di dichiarazione, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento del tributo.
2. Il termine di presentazione dell'istanza di rimborso relativamente a tutti i tributi comunali è di cinque anni, decorrenti dal pagamento ovvero, se successiva, dalla data di sopravvenuto definitivo riconoscimento del diritto al rimborso. Sono fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge.
3. Sulle somme dovute ai contribuenti maturano gli interessi dal giorno del pagamento non dovuto.

#### ***Articolo 31 – Misura degli interessi moratori.***

1. La misura degli interessi, sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi, è fissata nella misura pari al saggio legale *vigente* con maturazione **giorno per giorno**.

## CAPO SETTIMO

### ACCERTAMENTO CON ADESIONE

#### ***Articolo 32 – Principi generali.***

0. Il Comune di Pinzano al Tagliamento nell'esercizio della propria potestà regolamentare introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, al fine di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale.

#### ***Articolo 33 – Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.***

0. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile agli accertamenti sia in rettifica che per omissione.
1. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi *oggettivi*.

3. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi – benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

#### ***Articolo 34 – Competenza.***

0. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è di competenza del funzionario responsabile della singola entrata cui l'accertamento con adesione si riferisce.

#### ***Articolo 35 – Procedimento di iniziativa dell'ufficio.***

0. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento definito, ma prima della notifica dell'avviso stesso, invia al contribuente un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica diretta a mezzo messo comunale, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
1. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie che il funzionario responsabile può rivolgere ai contribuenti quando non sussistono prove certe dell'inadempienza, ai fini dell'attività di liquidazione e accertamento non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
2. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

#### ***Articolo 36 – Procedimento ad iniziativa del contribuente.***

0. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 35, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta semplice di accertamento con adesione.
1. L'istanza di definizione può chiedersi solo se non instaurato il procedimento di impugnazione e comunque può concorrere con detto procedimento solo se proposta antecedentemente.
2. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione, sia quelli di pagamento.
3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio formula l'invito a comparire.
4. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
5. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

#### **Articolo 37 – Atto di accertamento con adesione.**

0. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente e dal responsabile dell'ufficio o suo delegato.
1. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti in dipendenza della definizione e le possibili modalità di pagamento secondo quanto disposto dall'art.8 del D.Lgs. n.218/97.

#### **Articolo 38 – Perfezionamento della definizione.**

0. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
1. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
2. Relativamente alla Tassa smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione amministrativa ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
3. La rateazione si svolge secondo le modalità previste dall'art. 48 del presente regolamento.

#### **Articolo 39 – Effetti della definizione.**

0. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
1. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
2. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

#### **Articolo 40 – Riduzione della sanzione.**

0. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni oggetto della stessa, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dall'ex art.2 comma 5 del D.Lgs. n.218/97.

1. Le sanzioni irrogate sono inoltre ridotte ad un quarto nel caso di definizione agevolata, accompagnata dall'espressa rinuncia del contribuente a proporre ricorso contro l'atto di liquidazione o accertamento alla Commissione Tributaria, provvedendo altresì al pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso, delle somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità il contribuente dovrà essere informato nello stesso atto di liquidazione o di accertamento.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

## CAPO OTTAVO

### **AUTOTUTELA E ANTIECONOMICITA'**

#### ***Articolo 41 – Autotutela.***

0. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento possono essere annullati totalmente o parzialmente nonché rettificati con provvedimento scritto e motivato del funzionario responsabile delle entrate o del soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 con le modalità di cui ai commi seguenti.
1. L'avviso di liquidazione o di accertamento è annullato d'ufficio o su istanza, anche informale, del contribuente nelle seguenti ipotesi:
  - ) doppia imposizione;
  - a) errore di persona;
  - b) errori formali e/o di calcolo nella determinazione dell'imposta;
  - c) prova dei pagamenti regolarmente eseguiti;
  - d) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati.
2. Inoltre l'avviso di liquidazione o di accertamento può essere annullato d'ufficio o su istanza dell'interessato e dei soggetti obbligati i quali, se non addivengono a definizione adeguata, entro 60 gg. dalla notifica dell'avviso stesso, possono produrre deduzioni difensive secondo la previsione di cui all'art.16 comma 4 del D.Lgs. n.72/97.
3. L'istanza deve essere formulata dal contribuente anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. La formulazione dell'istanza non preclude al contribuente la possibilità di proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

#### ***Articolo 42 – Antieconomicità.***

0. Nel caso di avviso di liquidazione o di accertamento il limite di antieconomicità è fissato in complessivi Euro 10 in quanto risulta non conveniente ed antieconomico procedere alla riscossione di somme pari od inferiori, tenuto conto dell'ammontare delle spese di notifica (diretta a mezzo messo comunale o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento), del materiale di cancelleria e del costo del personale.
1. Per l'importo di Euro 10 si intende l'importo del tributo o dell'imposta complessivamente dovuta dal contribuente all'Ente comprensive di sanzioni e interessi. Nell'eventualità che l'importo dovuto sia dato dalla sola sanzione amministrativa, il valore è costituito dalla somma di quest'ultima.

## PARTE TERZA

### RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI.

#### **Articolo 43 - Soggetto gestore delle entrate.**

1. A partire dal 1 gennaio 2004, a tutte le funzioni ed attività di gestione, comprese esemplificativamente quelle di riscossione, liquidazione, accertamento, di tutte le entrate tributarie comunali, provvede l'Unione dei Comuni della Val d'Arzino. **A partire dal 1.1.2005 alle suddette funzioni provvederà lo stesso COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO o altro soggetto che venga ritenuto idoneo a svolgere tale attività.**

2. Allo stesso soggetto gestore sono affidate le stesse funzioni ed attività inerenti il canone di occupazione del suolo pubblico, la tariffa di smaltimento dei rifiuti, se istituita e consentito dalla legge, e, in base a convenzione, possono essergli affidate tutte le altre entrate del comune, comprese quelle derivanti dal sanzionamento amministrativo.

3. La riscossione delle entrate è effettuata secondo i termini e le modalità fissate dalla legge, dal presente regolamento e da ogni altra disposizione rilevante. Il soggetto gestore svolge la propria funzione con tutti i poteri, le prerogative ed i doveri che spettano all'amministrazione pubblica. Individua secondo la propria organizzazione il funzionario responsabile di ciascun tributo o altra entrata.

4. Il soggetto gestore cura l'incasso e la rendicontazione al comune delle entrate, nei termini di legge, riversando quanto incassato entro la prima decade del semestre successivo dall'accredito presso di sé, al netto delle somme rimborsate ai contribuenti, e **delle spese dovute al soggetto gestore.**

5. Il soggetto gestore predispone un servizio di rilevazione statistica, informativa, e di consulenza a supporto degli uffici del Comune per l'elaborazione delle tariffe, dei regolamenti, per le formulazione delle previsioni di entrata ed in generale per l'esercizio dei compiti di programmazione e controllo delle entrate.

#### **Articolo 44 - Modalità di pagamento dei tributi e delle entrate patrimoniali.**

1. Il soggetto gestore delle entrate comunali predispone adeguati sistemi di pagamento.

2. In caso di versamento mediante bonifico bancario, ovvero altro ordine assimilabile, il versamento che sia andato a buon fine si considera effettuato nel giorno determinato per la valuta riconosciuta al destinatario e purché l'ordine sia effettuato prima della scadenza dei termini di pagamento.

**3. I versamenti non sono dovuti ed i rimborsi non sono effettuati fino all'importo di € 3.00.=**

#### **Articolo 45 – Entrate patrimoniali.**

Per la riscossione delle entrate patrimoniali eventualmente affidate al soggetto gestore delle entrate, quest'ultimo può avvalersi dell'avviso di cui all'articolo 29 di questo regolamento.

#### **Articolo 46 – Riscossione coattiva.**

1. La riscossione coattiva delle entrate è effettuata dal soggetto gestore con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli enti locali, particolarmente attraverso l'ingiunzione di cui al Regio Decreto numero 639 del 1910. Il soggetto gestore può affidare la riscossione

coattiva al concessionario di cui al Decreto Legislativo 112/99, sulla base della convenzione accessoria di cui all'articolo 3 dello stesso decreto.

2. Non si procede alla riscossione coattiva di nessuna entrata quando la somma complessivamente dovuta dal debitore sia inferiore a 10 Euro. Sono fatte salve le disposizioni di legge più favorevoli per il contribuente.

3. In ogni caso non si procede alla riscossione dei crediti di entità inferiore al compenso che si debba pagare per la loro riscossione.

#### **Articolo 47 – Riscossione della tassa di smaltimento dei rifiuti.**

1. La tassa di smaltimento dei rifiuti è riscossa attraverso il soggetto gestore delle entrate comunali e non attraverso i ruoli di cui al D.P.R. 602/73.

2. I ruoli sono sostituiti da una comunicazione resa nelle forme delle bollette di pagamento di cui all'articolo 29 del presente regolamento. In deroga al comma 5 di quella stessa disposizione, il contribuente non è comunque tenuto al pagamento delle rate prima di quindici giorni dal ricevimento della bolletta, né di somme non indicate nella bolletta. Vale l'articolo 1335 del codice civile.

3. In caso di omissione o di infedeltà di denuncia, gli avvisi di accertamento possono indicare direttamente la scadenza delle rate di pagamento.

4. In caso di omissione di pagamento alla scadenza, si applicano, a partire da quella, gli interessi moratori del presente regolamento.

5. In caso di omesso o ritardato pagamento della tassa di smaltimento dei rifiuti, la sanzione attualmente prevista dall'articolo 13 del d.gs 471/97 è irrogata direttamente negli atti di riscossione coattiva.

6. I termini per l'iscrizione a ruolo fissati dall'articolo 72 del dlgs 507/93 si intendono riferiti alla comunicazione degli avvisi di pagamento (bolletta).

7. Valgono le altre modalità fissate dall'articolo 72 del dlgs 507/93.

8. La tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti è riscossa dal soggetto gestore delle entrate secondo i termini di cui all'articolo 77 del Decreto Legislativo 507/93 e con le modalità fissate dal presente regolamento. L'indicazione della tassa dovuta può essere effettuata nell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico. Non è dovuta la bolletta di cui all'articolo 29 di questo regolamento.

#### **Articolo 48 - Rateazione dei debiti non assolti.**

1. Le somme intimate in avvisi di liquidazione o accertamento, salvo quanto stabilito per l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale, ovvero da altre discipline speciali, nonché in altre ingiunzioni per debiti non assolti nei termini, possono essere dilazionate *fino ad* un massimo di sessanta rate mensili con provvedimento del funzionario responsabile del tributo. Il provvedimento è subordinato alla dimostrazione di uno stato di difficoltà economica che impedisca il pagamento in una unica soluzione.

2. Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso, e delle possibilità di pagamento del debitore.

3. Quando la rateazione supera il periodo di un anno, sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura del saggio legale *vigente*.

4. Il debitore deve consegnare al soggetto gestore le quietanze di pagamento di ciascuna rata. Il mancato pagamento, entro i termini, di due rate anche non consecutive, determina l'obbligo di pagamento, entro quindici giorni e in unica soluzione, del debito residuo.

#### ***Articolo 49 - Controlli ed accertamento.***

1. Il soggetto gestore delle entrate controlla il loro regolare assolvimento assumendo tutti i provvedimenti di accertamento, liquidazione, esecuzione, sanzionamento, ed altri, che la legge consente per il recupero delle somme dovute.
2. Le sanzioni per il ritardato od omesso pagamento possono essere irrogate direttamente negli atti di riscossione coattiva, così come previsto dall'articolo 17 del dlgs 472/97, sul sanzionamento tributario.
3. Il soggetto gestore delle entrate ha diritto di accedere, in esenzione da qualsiasi spesa, a tutte le informazioni presso archivi pubblici e privati che debbano essere resi conoscibili ai controlli tributari.

## PARTE QUARTA

### REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

#### CAPO PRIMO

#### NORME SOSTANZIALI

##### **Articolo 50 - Oggetto.**

1. L'Imposta Comunale sugli Immobili è applicata sulla base del decreto legislativo 30 dicembre 1992 numero 504, delle sue successive modificazioni ed integrazioni, oltre che di ogni altra disposizione di legge vigente inerente l'imposta.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Pinzano al Tagliamento per quanto attribuito dalla legge alla potestà regolamentare comunale.

##### **Articolo 51. Esenzioni.**

1. Ai sensi dell'art 59, comma 1, lettera b) ed in aggiunta alle esenzioni previste dall'art. 7 del D. Lgs. 504/92 si considerano esenti i seguenti immobili e fabbricati:
  - a) gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art.41 della Legge 23 dicembre 1978, n.833, dalle Camere di Commercio, Industria ed Artigianato, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
  - b) i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni (Enti non commerciali), destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.

##### **Articolo 52. Pertinenze.**

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione principale nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita all'abitazione principale
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza quanto previsto dall'art. 817 del c.c.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta fermo altresì, che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1, nella possibilità di detrarre

dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

### **Articolo 53. Abitazione principale.**

1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel Comune ed i suoi familiari, **salvo prova contraria, risiedono anagraficamente** e si verifica nei seguenti casi:

- a) abitazione di proprietà, usufrutto o diritto reale di abitazione, del soggetto passivo in essa abitualmente **residente**;
- b) unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
- d) abitazione concessa in comodato:
  - al coniuge,
  - ai parenti in linea retta e collaterale entro il terzo grado ed ai loro coniugi,
  - agli affini di terzo grado;
- e) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile ricoverato permanentemente in un Istituto di ricovero o sanitario, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. A queste abitazioni è applicata l'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali nonché la detrazione spettante per l'abitazione principale.

3. In caso di utilizzo dell'unità immobiliare da parte di uno o più dei contitolari, la detrazione d'imposta spetta unicamente ai contitolari utilizzatori. In nessun caso la detrazione d'imposta per ciascuna unità immobiliare potrà superare l'importo massimo stabilito

### **Articolo 54. Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili.**

1. La *proposta di determinazione* del valore delle aree fabbricabili situate all'interno di questo Comune, tenuto conto della zona territoriale, dell'indice di edificabilità, della destinazione d'uso consentita, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, dei prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche è demandata ad una Commissione composta dal responsabile del servizio tecnico, dal responsabile del servizio tributi e da liberi professionisti *presenti sul territorio che poi viene sottoposta alla giunta comunale per l'approvazione*.

2. Non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore nei casi in cui l'imposta risulti tempestivamente versata sulla base di valori definiti come indicato al comma precedente.

3. I valori delle aree fabbricabili potranno essere modificati periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale, avente effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data della sua adozione.

### **Articolo 55. Riduzione dell'imposta per i fabbricati diventati fatiscanti.**

1. Le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione del 50% dell'imposta prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base alle vigenti norme edilizie di questo Comune sono identificate nelle sotto elencate fattispecie:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza infissi) o di allacciamento elettrico ed idrico congiuntamente.

2. Tali caratteristiche dovranno essere documentate mediante:

- sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale con spese a carico del contribuente che la richieda;
- dichiarazione del contribuente resa ai sensi della legge n.15/68 le cui attestazioni il Comune si riserva comunque di verificare.

### **Articolo 56. Modalità di versamento.**

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Tuttavia, i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, si considerano regolarmente effettuati purché l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta nei termini per l'anno di riferimento. Il versamento unitariamente eseguito si assume come se fosse suddiviso in tanti versamenti effettuati da ciascun contitolare proporzionalmente alla propria quota di possesso.
2. Il contitolare che esegue il versamento anche per conto degli altri è tenuto a comunicare al Comune l'elenco dei contitolari per i quali il versamento è stato effettuato, nonché a fornire la descrizione dell'immobile al quale il versamento si riferisce.
3. In caso di insufficiente o tardivo versamento ciascun contitolare risponde limitatamente al proprio debito.

### **Articolo 57. Semplificazione e razionalizzazione del procedimento di accertamento.**

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e potenziare l'attività di controllo sostanziale, le operazioni di controllo formale dei dati ed elementi presenti nella denuncia, che non incidono sull'ammontare dell'imposta dovuta dal contribuente, sono eliminate anche per gli anni pregressi.
2. La denuncia di variazione ICI prevista dall'articolo 10, comma 4, D.lgs. 504/92 è sostituita da una comunicazione che il contribuente deve obbligatoriamente inoltrare al Comune competente nel caso di acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività

passiva da cui derivi un diverso ammontare dell'imposta dovuta, con la sola indicazione dell'immobile interessato.

3. Tale comunicazione deve essere presentata, con le modalità previste dal presente regolamento, al Comune competente di norma entro il 31 dicembre dell'anno di imposta e comunque entro novanta giorni dalla data dell'intervenuta modificazione della situazione di soggettività passiva.
4. Per l'omessa presentazione della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo è prevista una sanzione amministrativa di 100 euro.

#### ***Articolo 58. Accertamento con adesione.***

1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili è previsto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile agli accertamenti sia in rettifica sia per omissione.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni di "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando il rapporto costi – benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. L'ufficio, inoltre, quando rilevi, dopo l'emanazione dell'avviso di accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento stesso, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.
6. Per il procedimento relativo alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente si fa rinvio al capo secondo del regolamento comunale recante "Disciplina delle entrate comunali e accertamento con adesione ai tributi comunali".

#### ***Articolo 59. Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta.***

0. Il Sindaco con proprio provvedimento motivato, nel caso di calamità naturali di grave entità, può stabilire il differimento e la rateizzazione del pagamento della rata ICI in scadenza.

## PARTE QUINTA

### REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

#### **Articolo 60 - Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti prevista dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Articolo 61 - Applicazione della tassa**

1. La tassa viene riscossa, nelle forme previste dalle norme, dal regolamento delle entrate e con modalità stabilite dal responsabile del servizio.
2. La tassa viene applicata a copertura dei costi relativi alla gestione, fissi e variabili, dei rifiuti urbani e di quelli assimilati.
3. La tassa è composta da una parte cosiddetta "Fissa" e da una "Variabile", e per quanto riguarda le definizioni, le regole di calcolo ed i coefficienti da applicare, di norma, per quanto non espressamente specificato nel presente regolamento, si rimanda al contenuto del dpr 27.4.1999 n.158.
4. La parte "fissa" è applicata a tutti gli immobili, utenze domestiche e non domestiche, soggetti alla tassa così come classificati nelle relative tabelle (1b e 3b) allegate al DPR 27.4.1999 n.158, riconducendosi al coefficiente di adattamento della colonna "NORD" per la tab.1b; ed al coefficiente potenziale di produzione "NORD MAX", per la tabella 3b, con esclusione delle sole categorie n. 16, 17 e 20 per le quali viene applicato il coefficiente di produzione MIN, come meglio specificato nell'allegato "A" del presente regolamento. Per quanto riguarda l'unità di misura, si fa riferimento alla superficie degli stessi.
5. La parte "variabile" è applicata, a tutti gli immobili, utenze domestiche e non domestiche, soggetti alla tassa, così come classificati nelle relative tabelle (2 e 4b) allegate al DPR 27.4.1999 n.158, riconducendosi ai coefficienti "MASSIMO" della tab. 2 per le domestiche, e "NORD MAX" della tab.4b per le non domestiche, con esclusione delle sole categorie n. 16, 17 e 20 per le quali viene applicato il coefficiente di produzione "NORD MIN", come meglio specificato nell'allegato "B" al presente regolamento.
6. In riferimento al calcolo della "parte variabile", per quelle utenze non domestiche per cui è possibile mantenere un riferimento preciso alla quantità di rifiuti prodotta, per es. perché rapportata al numero di persone che usufruiscono delle prestazioni/servizi offerti al loro interno, si può altresì applicare una unità di misura differente dalla superficie, qualora siano verificate le condizioni sotto riportate:
  - a) agli immobili, che danno la possibilità di *alloggio temporaneo con pernottamento*, (es. alberghi ed agriturismi con pernottamento, pensioni, affittacamere, collegi, case di vacanze, case di cura e riposo, agriturismi, bed and breakfast) qualora sia determinabile o misurabile, il numero delle persone che vi alloggiano/pernottano e determinata, per la fattispecie, la potenzialità media pro capite nella produzione dei rifiuti;
  - b) agli immobili che danno la possibilità di *ristorazione o consumazione di pasti*, (es. ristoranti, alberghi ed agriturismi con ristorazione), qualora sia determinabile o misurabile, il numero delle persone che usufruiscono del servizio di ristorazione e determinata, per la fattispecie, la potenzialità pro capite nella produzione dei rifiuti.

7. Sarà l'organo che determina annualmente le tariffe unitarie a valutare quando ci saranno queste condizioni per l'applicazione della parte "variabile" alle categorie citate al comma precedente, tarando, di conseguenza, gli importi unitari per le parti "fissa" e parte "variabile", in modo da ripartire il costo del servizio in maniera tendenzialmente sempre più equa rispetto all'effettiva produzione di rifiuti.

8. L'integrazione, la revisione e l'aggiornamento periodico dei coefficienti e dei dati per il futuro sulla produttività media sono demandati al responsabile di servizio che propone le modifiche al consiglio comunale.

### **Articolo 62 - Soggetti passivi**

1. La tassa è applicata, in esecuzione dell'art.6 del d. lgs 507/1993, nei confronti di chiunque occupi o conduca o detenga in proprietà locali, o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale, potenzialmente soggetti a produrre rifiuti urbani, esclusi, quindi, coloro che producono esclusivamente rifiuti speciali ed obbligati ad un sistema di smaltimento particolare.

2. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tassa sussiste in capo al soggetto occupante o detentore o proprietario, con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra coloro che usano in comune i locali e le aree.

3. Per i locali ad uso abitativo locati saltuariamente, per periodi non lunghi, comunque se inferiori ad un biennio, la tassa è pagata dal proprietario.

4. Nel caso di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali e aree scoperte di uso comune e a corrispondere la relativa tassa.

### **Articolo 63 - Denuncia d'inizio, di variazione, subentro, cessazione, diritto ad agevolazioni o riduzioni. Interventi d'ufficio**

1. I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tassa, presentano al Comune, entro 90 giorni dall'evento, la relativa denuncia per:

a) Inizio, Cessazione del dovere della tassa (o Subentro);

b) Inizio fine o modifiche che riguardano il diritto ad agevolazioni o riduzioni;

d) Dati che influiscono sul calcolo della parte "Variabile" della tassa per utenze domestiche o non domestiche con possibilità di pernottamento, escluso il numero dei residenti (perché rilevati d'ufficio):

- - Numero di occupanti l'alloggio, dimoranti o ospiti.

- - Ricoveri in casa di riposo e domicili diversi dalla residenza.

d) Dati che influiscono sul calcolo della parte "Variabile" o "Fissa" della tassa previsti, per categorie diverse non domestiche (esempio sospensione temporanea di attività), come e se stabiliti dall'organo competente a definire annualmente tipologie e tariffe ad esse collegate.

e) Comunque, variazioni e dati che influiscono sul calcolo.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi alla presentazione, fino ad ulteriore denuncia di variazione o cessazione.

3. I mutamenti di composizione della famiglia anagrafica e la superficie catastale dell'immobile sono rilevati d'ufficio.

5. La denuncia, originaria o di variazione, è sottoscritta dal soggetto passivo di cui all'art.3 o dal rappresentante legale o negoziale dello stesso, e deve contenere:

- - I dati identificativi del soggetto occupante o detentore dei locali ed aree, incluso il codice fiscale e la partita IVA se posseduta;
  - - Ubicazione, superfici e destinazione d'uso dei singoli locali e aree denunciati.
  - - La data dell'evento.
  - - L'oggetto, la natura, il tipo, i dati e le particolarità specifiche dell'evento, del diritto ad agevolazioni o riduzioni.
6. La denuncia può essere presentata nei modi seguenti:
- tramite consegna diretta agli uffici Comunali;
  - A mezzo del servizio postale, o di corriere, nel qual caso essa si considera presentata all'atto della spedizione risultante dal timbro postale o dalla quietanza del corriere;
  - A mezzo fax.
  - A mezzo mail.
6. Il Comune può disporre d'ufficio ogni modifica necessaria alla corretta emissione dei conteggi del dovuto qualora a conoscenza di notizia certa, comunicandola al contribuente. Resta inteso che, se nel caso, si applicheranno le sanzioni previste dall'art.77.

#### ***Articolo 64 - Numero di persone occupanti i locali***

1. Per il calcolo della parte variabile della tassa di ogni utenza domestica, di norma, si fa riferimento al numero di persone residenti iscritte nell'anagrafe A.P.R., rilevate d'ufficio.
2. Tuttavia, in presenza di persone comunque stabilmente dimoranti, anche se non anagraficamente residenti, esse contano ai fini del conteggio della parte variabile della tassa.
3. Per le utenze senza nessuna persona residente, iscritta nell'anagrafe A.P.R., si calcola una media di una persona, per tutto l'anno o il periodo dell'anno senza residenti, con la possibilità di dimostrare che nessuno ha utilizzato l'abitazione nel corso dell'anno e, quindi, ottenere il trattamento tariffario previsto dall'art. 69.
4. La data di decorrenza delle modifiche è arrotondata al mese; per difetto in caso di eventi di fatto verificatisi fino al giorno 15, compreso, e per eccesso dal giorno 16 in poi.

#### ***Articolo 65 - Soggetti ricoverati o dimoranti in luoghi diversi da quello di residenza anagrafica***

1. Qualora un soggetto, unico occupante l'alloggio, si trasferisca di fatto stabilmente in casa di riposo o in istituto di cura anche se mantiene la propria residenza nell'abitazione di provenienza, e quest'ultima abitazione sia tenuta a sua esclusiva disposizione, cioè che in essa non risiedano anagraficamente altri soggetti, né di fatto alcuno vi dimori o la utilizzi, si applica la sola parte fissa della tassa nella misura prevista e non la parte variabile.
2. Qualora un soggetto che mantenga la propria residenza anagrafica in civile abitazione, nella quale risiedono altre persone, sia stabilmente ricoverato in casa di riposo o in istituto di cura, nel calcolo della tassa non si tiene conto della persona ricoverata.
3. Qualora un soggetto, non autosufficiente, dimori stabilmente, di fatto anche se non anagraficamente, presso parenti o badanti, esso va conteggiato, ai fini dell'applicazione della parte variabile, nella famiglia che lo ospita. Se il soggetto è unico occupante l'alloggio di residenza anagrafica e quest'ultima abitazione sia tenuta a sua esclusiva disposizione, cioè che in essa non risiedano anagraficamente altri soggetti, né di fatto alcuno vi dimori o la utilizzi si applica la sola parte fissa della tassa nella misura prevista e non la parte variabile.

4. Nei casi di cui al presente articolo, è necessario produrre al Comune, entro 90 giorni dall'evento, la denuncia o idonea attestazione come sarà stabilito dal responsabile di servizio.

Per gli anni successivi al primo i requisiti (sia del soggetto che dell'oggetto d'imposta) sono, poi, verificati d'ufficio dal funzionario responsabile con facoltà di richiedere comunque documentazioni a comprovare i fatti, in caso di dubbi.

### **Articolo 66 - Esclusioni**

1. Si considerano esclusi dall'applicazione della tassa, sia per la quota fissa che variabile, in quanto non possono produrre rifiuti urbani o assimilati per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente adibiti o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità, i locali e le aree scoperte qui sotto elencati:

#### **a) Locali:**

- a1 Privi di qualunque arredo e non allacciati ad almeno uno dei due servizi considerati essenziali, cioè energia elettrica od acquedotto.;
- a2 Non abitabili o non agibili, certificati secondo i criteri già in vigore per l'I.C.I.;
- a3 Di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- a4 di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti a tassa, tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.;
- a5 locali comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile

#### **b) Aree:**

- b1 Orti, giardini e cortili delle case private, in quanto non consentito il conferimento nei cassonetti dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi.
- b2 in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- b3 adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli;
- b4 in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi;
- b5 di pertinenza ad utenze non domestiche, comprese scuole, purché su di esse non venga svolta attività suscettibile di produrre rifiuti.

#### **c) Locali ed Aree:**

- c1). Adibite a sedi, uffici e servizi comunali od a servizi per i quali il Comune sostenga le relative spese di funzionamento;
- c2) Adibite in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto od istruzione religiosa, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni di ministri di culto.

2. Le predette condizioni devono essere riscontrabili sulla base di elementi obiettivi o di idonea documentazione.

### **Articolo 67 - Condizioni d'uso particolari . Attività ed usi promiscui**

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività, le superfici sono suddivise in base all'effettivo utilizzo.

2. Nelle unità immobiliari adibite ad uso diverso da civile abitazione, in cui siano svolte più attività, o superfici imputabili ad altre categorie, le superfici sono suddivise in base all'effettivo utilizzo e ad ognuna applicato i relativi importi unitari.

3. La somma delle singole superfici, dev'essere, comunque, uguale al totale della superficie utile dell'immobile come determinata nell'articolo seguente.

### **Articolo 68 - Superficie utile**

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tassa, per la parte fissa si presume, per i fabbricati, quella risultante al catasto edilizio urbano o comunque negli atti ufficiali (ad es. progetti depositati in comune), sono comprese le pertinenze.

Anche i criteri tecnici di calcolo della superficie, si presumono essere quelli in vigore per l'accatastamento.

2. Comunque quando la situazione di fatto è palesemente differente da quella catastale, per qualsiasi legittimo motivo, si applica la situazione reale. Restano gli obblighi, normati dalle specifiche disposizioni, di allineare le risultanze catastali con quelle di fatto. Nei casi di utilizzo promiscuo, previsti dai commi 1,2 e 3 dell'articolo precedente prevale la situazione reale sulla catastale purché il totale risultante dalla somma delle superfici delle singole categorie sia uguale a quello catastale.

3. Tuttavia, per i fabbricati già esistenti a ruolo, in via transitoria, fino a che non saranno disponibili le risultanze catastali di cui al comma precedente, potranno essere utilizzate, al fine del calcolo della quota fissa, le superfici attualmente risultanti, già determinate con i criteri a suo tempo vigenti.

4. Per nuovi oggetti d'imposta, sempre in via transitoria, qualora (e fino a quando) il fabbricato non sia presente al catasto edilizio urbano o finché gli stessi dati, per qualsiasi motivo, non siano disponibili o previsti in catasto, si usano, ai fini della misurazione delle superfici, i criteri indicati al comma seguente tenendo conto che le misurazioni sono fatte al netto dei muri e la risultanza arrotondata al metro quadro.

5. Concorrono a formare la superficie utile di cui al comma 3, tutti i vani che compongono l'immobile:

- ) All'interno delle abitazioni, sia principali (camere, taverne, sottotetti con altezza media maggiore o uguale a m. 2.20, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze, anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse), ESCLUSE le stalle, le legnaie, i fienili, le terrazze, i portici aperti da almeno due lati, i giardini, gli orti, i cortili e balconi;
- a) Principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
- b) Principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto ed alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato.
- c) Principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- d) Tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavanderie, ripostigli, dispense, bagni ecc.) dei collegi, degli istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, delle scuole di ogni ordine e grado;
- e) Principali, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali,

degli enti e delle associazioni di patronato, delle Aziende Sanitarie (escluse le superfici che, per loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali, delle caserme, stazioni ecc;

f) Principali, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani ed assimilati.

7. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tariffabile o comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate

- - ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 65%;
- - lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
- - officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;
- - elettrauto: 65%- caseifici e cantine vinicole: 30%;
- -autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;
- - officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 55%;
- - tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%;
- - laboratori fotografici o eliografici: 75%;
- - produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 75%;
- - lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%.

7. Le attività non comprese fra quelle indicate nel comma precedente, che generino produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, sono disciplinate mediante applicazione analogica delle disposizioni ivi riportate.

8. Le aree sono misurate sul perimetro interno. Concorrono a formare la superficie utile per le aree scoperte ad uso privato le superfici operative delle stesse, ESCLUSE quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali.

## **Articolo 69 - Utenze “non attive” o “non stabilmente attive**

1. Le utenze non attive o non stabilmente attive possono essere di tre tipologie:

- a)Alloggi residenziali;
- b)Alloggi non residenziali
- c)Pubblici esercizi ed attività commerciali.

2. Si considerano utenze non attive di tipo “alloggi RESIDENZIALI”, le civili abitazioni, tenute a disposizione dei proprietari, senza nessun residente anagrafico, né alcun dimorante di fatto, purché non siano state utilizzate nel corso dell'anno.

2.1 Le utenze di cui al comma precedente sono soggette, per l'anno in questione, alla sola parte fissa della tassa nella misura prevista, con un minimo se stabilito, e non sono soggette alla parte variabile.

2.2. Al fine di ottenere il trattamento previsto per le utenze citate ai due commi precedenti, il proprietario è tenuto a presentare una comunicazione, annualmente, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di cui si tratta, ove dichiarare la condizione di non utilizzabilità nell'anno trascorso.

La comunicazione deve contenere le letture del misuratore dell'utenza acquedotto, e del contatore dell'energia elettrica, autorilevate sia al 31 dicembre dell'anno prima che alla stessa data dell'anno in questione. Il contribuente deve allegare anche le fotocopie della (o

delle) bolletta/a dell'energia elettrica, dell'anno in questione, ove risultino essere stati rilevati e riportati i consumi reali (non presunti), ai fini di consentire il controllo di quanto dichiarato.

La verifica, poi, viene fatta d'ufficio secondo modalità e criteri stabiliti dal responsabile del tributo e/o del servizio che, in caso di dubbi, può richiedere ulteriori prove che l'utente è tenuto a fornire.

3. Si considerano utenze non stabilmente attive di tipo "alloggi non RESIDENZIALI" gli alberghi, le pensioni, gli agriturismi con pernottamento, bed and breakfast, e simili; i collegi, case di vacanze, convivenze con pernottamento purché non siano frequentate (utilizzate come tali) in maniera continuativa nel corso dell'anno.

3.1 Le utenze di cui al comma precedente sono soggette, per l'anno in questione, alla parte fissa della tassa nella misura prevista, ed alla parte variabile in proporzione al numero dei giorni con ospiti rispetto al totale dei giorni nell'anno.

3.2 Al fine di ottenere il trattamento previsto dal comma precedente, il contribuente, è tenuto a comunicare, annualmente, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di cui si tratta, un prospetto riepilogativo che riporti, per ogni giorno, il numero dei pernottamenti.

La verifica viene fatta d'ufficio secondo modalità e criteri stabiliti dal responsabile del tributo e/o del servizio che, in caso di dubbi, può richiedere ulteriori prove che il contribuente è tenuto a fornire.

4. Si considerano utenze non stabilmente attive di tipo PUBBLICI ESERCIZI ed ATTIVITÀ COMMERCIALI, quelle relative ad immobili, adibiti a tali attività, diversi dagli alloggi indicati ai commi precedenti, e che siano:

) adibite ad attività stagionale, oppure;

a) b) per un periodo nell'anno: non occupate, non condotte e/o non utilizzate, per vari e comprovati motivi;

si intende comunque che la struttura, o le stanze, adibite all'attività sospesa debbano essere completamente inutilizzate cioè non utilizzate per nessun altro scopo o attività.

4.1 Non contano come periodi d'interruzione dell'attività quelli inferiori al mese.

4.2 Alle utenze di cui al comma precedente si applica la parte fissa della tassa della categoria corrispondente, rapportata alla stagionalità oppure al periodo di occupazione, conduzione o utilizzo risultante dall'atto autorizzatorio o dalla comunicazione dell'interessato di cui al comma precedente ovvero, se superiore, al periodo di effettiva occupazione o conduzione.

4.3 Al fine di ottenere il trattamento previsto dal comma precedente, il contribuente, è tenuto a presentare al comune, annualmente, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di cui si tratta, una richiesta nella quale sia specificato periodo e motivo dell'interruzione dell'attività con allegati i documenti ritenuti necessari a supportare la richiesta. La verifica viene fatta d'ufficio secondo modalità e criteri stabiliti dal responsabile del tributo e/o del servizio che, in caso di dubbi, può richiedere ulteriori prove che il contribuente è tenuto a fornire.

5. Comunque in occasione di attività o manifestazioni che in un periodo limitato attirino un considerevole numero di persone, tipo eventi sportivi o manifestazioni socio-culturali, del tempo libero o gite/visite/permanenza di gruppi consistenti, per il servizio di gestione dei rifiuti per i locali od aree utilizzati viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il Comune e la tassa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

### ***Articolo 70 - Rimborsi e Compensazioni***

1. Qualora si debba procedere a rimborso di tassa il Comune può operare la compensazione tra annualità dello stesso tributo, o fra contribuenti purché in accordo con essi.
2. Se il contribuente avente diritto al rimborso è deceduto si procederà su richiesta degli eredi o anche ad uno solo di loro delegato dagli altri.

### ***Articolo 71 - Decorrenza per inizio fine variazioni***

1. Le decorrenze di ogni evento hanno, di norma, effetto dal momento in cui si verifica lo stesso.
2. Sono fatte salve diverse decorrenze se specificate nel relativo capitolato del regolamento.
3. Ai fini del calcolo la data da applicare è arrotondata al mese; per difetto, in presenza di eventi avvenuti fino al giorno 15 compreso, per eccesso, in caso di eventi avvenuti dal giorno 16 in poi.
4. Per agevolazioni e riduzioni ed altri benefici non viene riconosciuta la decorrenza retroattiva, rispetto alla presentazione della denuncia, se il contribuente non è in grado di dimostrare la data di effettivo inizio del diritto al beneficio.

### ***Articolo 72 - Agevolazioni per la raccolta differenziata***

1. Per tutte le utenze, che applicano la raccolta differenziata, viene riconosciuta, una agevolazione attraverso l'abbattimento di una quota, in percentuale, del dovuto che si applica sulla parte "variabile" della tassa.
2. Tale riduzione viene concessa su istanza dell'interessato contenente la dichiarazione sull'effettivo trattamento e/o conferimento dei rifiuti dichiarati soggetti alla raccolta differenziata con le modalità e negli appositi luoghi o contenitori così come stabilito dal comune.
3. Le modalità di gestione e controllo della raccolta differenziata, sono stabilite dalla Giunta Comunale.
4. La percentuale di abbattimento sul dovuto, citata al comma 1, è stabilita annualmente dall'organo competente a definire le tariffe tenendo conto dell'incidenza del risparmio di gestione della raccolta differenziata rispetto al costo complessivo.

### ***Articolo 73 - Riduzioni per l'uso del compostaggio***

1. A tutte le utenze che provvedono direttamente al compostaggio dei rifiuti, mediante l'utilizzo di biocompostatore o del biocompostaggio, comportante un'accertata minore quantità di rifiuti da conferire al servizio di raccolta pubblico, viene riconosciuto un abbattimento di una quota, in percentuale del dovuto che si applica sulla parte "variabile" della tassa.
2. Tale riduzione viene concessa su istanza dell'interessato contenente la dichiarazione sull'effettiva presenza e funzionamento di biocompostatore o del biocompostaggio presso l'utenza del richiedente.
3. Le modalità di gestione e controllo sull'attività legata alle riduzioni, sono stabilite dalla Giunta Comunale.

4. La percentuale di abbattimento sul dovuto, citata al comma 1, è stabilita annualmente dall'organo competente a definire le tariffe tenendo conto dell'incidenza del risparmio di gestione dell'uso del biocompostatore o del biocompostaggio, rispetto al costo complessivo.

#### ***Articolo 74 - Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tassa per i rifiuti assimilati avviati al recupero***

1. Il produttore di rifiuti speciali dichiarati assimilati, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tassa.

1. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto di successivi pagamenti della tassa per la quota variabile. La riduzione della tassa è proporzionata alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nelle seguenti misure:

- rapporto tra la quantità dei rifiuti assimilati (con l'esclusione di imballaggi secondari e terziari) avviati al recupero e la quantità di rifiuti totali moltiplicando la superficie assoggettata a tassa dell'attività ed il coefficiente della classe corrispondente;
- la percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o minore di 0,5;

3. L'entità della riduzione non può comunque superare il costo sostenuto dal contribuente e contabilmente documentato, né l'ammontare della riduzione può in ogni caso essere superiore alla parte variabile della tassa.

#### ***Articolo 75 - Riduzioni tariffarie in funzione dello svolgimento del servizio - Distanza***

1. Nei casi in cui il servizio di raccolta, non consenta all'utente residente di usufruire agevolmente del servizio medesimo, (fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta) viene riconosciuto alle utenze distanti oltre 700 metri dal punto di raccolta più vicino, un abbattimento di una quota, in percentuale sul dovuto che si applica sulla parte "fissa" della tassa.

2. La distanza è determinata in base alla lunghezza del percorso sulla strada pubblica o soggetta a pubblico transito, dal punto di immissione della proprietà privata ove i rifiuti sono prodotti al sito di raccolta.

Le domande di riduzione della tassa sono sottoposte ad istruttoria tecnica del responsabile del servizio.

3. La percentuale di abbattimento sul dovuto, citata al comma 1, è stabilita annualmente dall'organo competente a definire le tariffe tenendo conto dell'incidenza del costo di gestione per assicurare il servizio nelle vicinanze dell'utenza rispetto al costo complessivo.

#### ***Articolo 76 - Attività di accertamento . Contestazione della bolletta***

1. Il Comune svolge le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della tassa e al controllo dei dati dichiarati nelle denunce. Nell'esercizio di detta attività di accertamento il Comune si avvale della documentazione tecnica e

catastale in atti, e procede, ove necessario e con il consenso dell'utenza, alla verifica diretta delle superfici mediante sopralluogo con personale autorizzato.

2. Il Comune comunica agli interessati l'esito delle verifiche effettuate che comportino l'applicazione della tassa a nuovi utenti, la modifica della tassa applicata, o la modifica delle superfici su cui la stessa è calcolata. La comunicazione è resa mediante messo notificatore o con raccomandata A.R. e reca l'invito all'accettazione della verifica entro 30 giorni dal suo ricevimento.

3. Nel caso in cui l'utente, alla ricezione della bolletta, riscontri elementi di discordanza tra la situazione accertata dal Comune e quella realmente esistente, può comunicare entro lo stesso termine, agli uffici del Comune gli elementi sui quali si fonda la diversa commisurazione della tassa o l'esenzione dalla sua applicazione.

La comunicazione di cui al presente comma può essere resa anche in forma orale agli sportelli.

Il Comune deve agire entro 30 giorni dalla presentazione delle osservazioni, in autotutela oppure comunicando le proprie determinazioni in ordine alle osservazioni prodotte.

4. Se l'imprecisione dei calcoli è dovuta al fatto che l'utente non ha denunciato, nei modi e nei termini previsti, quanto sarebbe stato suo obbligo denunciare ai sensi del presente regolamento, viene prodotta ed accettata la denuncia "ora per allora", riprodotta correttamente la bolletta e, nel contempo, a titolo è applicata la penalità prevista all'articolo 77.

#### ***Articolo 77 - Omesse, Ritardate, Infedeli denunce - Violazioni e penalità***

1. La violazione dell'obbligo di denuncia, disciplinata dall'art.63 del Regolamento, se e qualora sia rilevata dall'ufficio prima che essa venga sanata dal cittadino, comporta la penalità di Euro 50 (cinquanta) ed è riscossa nelle forme previste dalle norme e dal funzionario responsabile.

2. La penale è applicata anche quando il contribuente chiede la rettifica o l'annullamento della bolletta ricevuta e l'errore dipende dall'omessa denuncia.

3. L'infedele denuncia o comunicazione dei dati, a parte le responsabilità civili e penali previste dalla legge, comporta la penalità di Euro 25 riscossa nelle forme previste dalle norme e dal funzionario responsabile.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia di occupazione o di altre variazioni, il Comune, al di là della penale prevista al comma 1, applica comunque la tassa in base alle risultanze d'ufficio.

Comunica ciò al contribuente interessato, il quale ha la possibilità di far valere le proprie diverse ragioni entro 30 giorni.

#### ***Articolo 78 - Interessi***

1. Gli omessi o ritardati versamenti della tassa sono soggetti all'applicazione dell'interesse legale al saggio vigente, calcolato in base ai giorni. Stessa applicazione spetta al contribuente che ha diritto ad un rimborso.

2. Se l'omissione o il ritardo nel versamento non conseguono alla violazione degli obblighi di cui all'art.63, gli interessi legali maturano dal giorno della scadenza dell'obbligazione di pagamento.

3. Le penalità di cui all'art.77 non producono interessi.

### **Articolo 79 - Riscossione**

1. Il Comune ha facoltà di provvedere alla riscossione della tassa in forma diretta mediante bollettazione/fatturazione e pagamento agli sportelli del proprio servizio di tesoreria, degli Istituti bancari e/o del servizio postale, secondo modalità definite con provvedimento del competente organo gestionale.
2. Il recupero delle morosità può avvenire in una delle forme consentite dalla normativa in vigore.

### **Articolo 80 - Obblighi da parte degli altri uffici del comune**

1. Viene previsto che gli uffici dell'anagrafe, invitino l'utente che si presenta presso gli sportelli per le iscrizioni, variazioni e cancellazioni anagrafiche a presentarsi presso l'ufficio tributi per gli adempimenti posti a suo carico dal presente regolamento. Inoltre viene previsto che i predetti uffici forniscano in elenco annuale dei movimenti naturali e migratori, all'ufficio tributi, nelle forme e modalità concordate fra i due uffici, ai fini dei controlli d'ufficio.
2. Viene previsto che gli uffici che si occupano della gestione delle pratiche legate al commercio e pubblici esercizi del Comune, invitino l'utente che si presenta presso gli sportelli per pratiche inerenti le materie citate, a presentarsi presso l'ufficio tributi per gli adempimenti posti a suo carico dal presente regolamento. Inoltre viene previsto che essi comunichino, nelle modalità concordate, all'ufficio tributi ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione e gli altri dati in possesso che possono influire sulla tassa.
3. Viene previsto che gli uffici tecnici del Comune invitino l'utente che si presenta presso gli sportelli per pratiche edilizie a recarsi all'ufficio tributi per gli adempimenti posti a suo carico dal presente regolamento. Viene previsto altresì, che essi comunichino, nelle modalità concordate, all'ufficio tributi l'inizio e fine lavori, il rilascio di licenze edilizie o altre informazioni, dati o documenti tecnici pertinenti o necessari alla gestione della tassa.

### **Articolo 81 - Funzionario responsabile**

1. Il Responsabile del servizio, preposto all'ufficio competente all'applicazione della tassa, di norma è anche il responsabile del tributo e provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale. Sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
2. Le funzioni di responsabile del tributo, comunque, possono essere delegate dalla Giunta comunale, su proposta del Responsabile del servizio e per comprovate ragioni organizzative, ad un funzionario direttivo, responsabile del procedimento.
3. E', anche, facoltà del Responsabile del servizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti capo della propria struttura organizzativa.

**Articolo 82 - Ulteriori addebiti per servizi di raccolta particolari e/o a richiesta individuale**

1. Potranno essere addebitati al singolo utente, contestualmente o separatamente ai conteggi del dovuto per la tassa rifiuti solidi urbani, altri servizi particolari legati alla raccolta e trasporto di materiali ed oggetti di scarto, anche a richiesta individuale, quali, ad esempio, la raccolta a domicilio di rifiuti ingombranti, in base alla tipologia, unità di misura, tariffe e modalità, stabilite, di anno in anno, dagli organi competenti.
2. Il dovuto per i servizi particolari di cui all'ultimo comma precedente, è a carico di chi li richiede o ne usufruisce.

**Articolo 83 - Prima applicazione**

1. In sede di prima applicazione della tassa, sono assunti i dati risultanti dal ruolo della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il presente regolamento non si applica alla formazione dei ruoli per la tassa relativamente a periodi d'imposta precedenti all'anno 2004.

## PARTE SESTA

### **NORME TRANSITORIE E FINALI.**

#### CAPO PRIMO

#### **DISCIPLINA TRANSITORIA.**

##### ***Articolo 84 – Prima applicazione del regolamento.***

1. La disposizione dell'articolo 31, comma 1, ha effetto a partire dal periodo d'imposta 2003 e non si applica ai presupposti impositivi sorti in periodi anteriori.
2. L'articolo 8 del presente regolamento non si applica ai presupposti impositivi sorti precedentemente al periodo di imposta dell'anno 2004.

#### CAPO SECONDO

#### **NORME FINALI.**

##### ***Articolo 85 - Entrata in vigore.***

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 dello statuto comunale, entra in vigore al compimento di un periodo di deposito in segreteria di 10 gg. dall'esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Sono modificati i regolamenti di occupazione del suolo pubblico ed il regolamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nelle parti contrastanti con questo regolamento nonché abrogati tutti i regolamenti precedentemente in essere (regolamento entrate, regolamento ICI, regolamento TARSU).

**Riferito alla tab. 3b DPR 27.04.1999 n. 158*****Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche***

	Attività per comuni fino a 5000 abitanti	NORD	
		min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		0,51
2	Campeggi, distributori carburanti		0,80
3	Stabilimenti balneari		0,63
4	Esposizioni, autosaloni		0,43
5	Alberghi con ristorante		1,33
6	Alberghi senza ristorante		0,91
7	Case di cura e riposo		1,00
8	Uffici, agenzie, studi professionali		1,13
9	Banche ed istituti di credito		0,58
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli		1,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze		1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)		1,04
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto		1,16
14	Attività industriali con capannoni di produzione		0,91
15	Attività artigianali di produzione beni specifici		1,09
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,84	
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari		2,38
19	Plurilicenze alimentari e/o miste		2,61
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	
21	Discoteche, night club		1,64

**Riferito alla tab. 4b DPR 27.04.1999 N. 158**

***Intervalli di produzione kg/m<sup>2</sup> anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche***

<b>Attività per comuni fino a 5000 abitanti NORD</b>		
	<b>min</b>	<b>max</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,20
2	Campeggi, distributori carburanti	6,55
3	Stabilimenti balneari	5,20
4	Esposizioni, autosaloni	3,55
5	Alberghi con ristorante	10,93
6	Alberghi senza ristorante	7,49
7	Case di cura e riposo	8,19
8	Uffici, agenzie, studi professionali	9,30
9	Banche ed istituti di credito	4,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	9,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	8,50
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	9,48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	7,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	19,55
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	21,41
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72
21	Discoteche, night club	8
		13,45

**TABELLA 1b allegata al DPR 27.04.1999 n. 158**

***Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche***

<b>COMUNI CON POPOLAZIONE &lt; 5.000 ABITANTI</b>			
Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare		
	<b>NORD</b>	<b>CENTRO</b>	<b>SUD</b>
1	0,84	0,82	0,75
2	0,98	0,92	0,88
3	1,08	1,03	1,00
4	1,16	1,10	1,08
5	1,24	1,17	1,11
6 o più	1,30	1,21	1,10

**TABELLA 3b allegata al DPR 27.04.1999 n. 158**

***Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche***

	Attività per comuni fino a 5000 abitanti	Kc Coefficiente potenziale di produzione					
		NORD		CENTRO		SUD	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,34	0,66	0,29	0,52
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80	0,70	0,85	0,44	0,74
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,43	0,62	0,66	0,75
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,23	0,49	0,34	0,52
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,02	1,49	1,01	1,55
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,65	0,85	0,85	0,99
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00	0,93	0,96	0,89	1,20
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	0,76	1,09	0,90	1,05
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	0,48	0,53	0,44	0,63
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	0,86	1,10	0,94	1,16
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	0,86	1,20	1,02	1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,72	1,04	0,68	1,00	0,78	1,06
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	0,92	1,19	0,91	1,45
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,42	0,88	0,41	0,86
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,53	1,00	0,67	0,95
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,84	7,42	5,01	9,29	5,54	8,18
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	3,83	7,33	4,38	6,32
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	1,91	2,66	0,57	2,80
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,13	2,39	2,14	3,02
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,4 4	6,58	10,8 9	0,34	10,8 8
21	Discoteche, night club	1,04	1,64	1,00	1,58	1,02	1,75

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.

**TABELLA 2** allegata al DPR 27.04.1999 n. 158

*Coefficienti per l'attribuzione della parte **variabile** della tariffa alle utenze **domestiche***

<b>COMUNI</b>			
Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare		
	<b>minimo</b>	<b>massimo</b>	<b>medio</b>
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

**TABELLA 4b** allegata al DPR 27.04.1999 n. 158

**Intervalli di produzione kg/m<sup>2</sup> anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche**

	Attività per comuni fino a 5000 abitanti	Kd Coefficiente di produzione kg/m <sup>2</sup> anno					
		NORD		CENTRO		SUD	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20	2,93	5,62	2,54	4,55
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51	6,55	5,95	7,20	3,83	6,50
3	Stabilimenti balneari	3,11	5,20	3,65	5,31	5,80	6,64
4	Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55	1,95	4,16	2,97	4,55
5	Alberghi con ristorante	8,79	10,93	8,66	12,65	8,91	13,64
6	Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	5,52	7,23	7,51	8,70
7	Case di cura e riposo	7,82	8,19	7,88	8,20	7,80	10,54
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,30	6,48	9,25	7,89	9,26
9	Banche ed istituti di credito	4,50	4,78	4,10	4,52	3,90	5,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11	9,12	7,28	9,38	8,24	10,21
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45	7,31	10,19	8,98	13,34
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90	8,50	5,75	8,54	6,85	9,34
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	7,82	10,10	7,98	12,75
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50	3,57	7,50	3,62	7,53
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92	4,47	8,52	5,91	8,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	60,88	42,56	78,93	48,74	71,99
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47	32,52	62,31	38,50	55,61
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	16,20	22,57	5,00	24,68
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	9,60	20,35	18,80	26,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,60	55,94	92,55	3,00	95,75
21	Discoteche, night club	8,56	13,45	8,51	13,42	8,95	15,43